



# **CITTÀ DI NOVATE MILANESE**

**Viale Vittorio Veneto n. 18**

**C.F. e P.IVA 02032910156**

**Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)**

**Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI  
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E  
DEL D.LGS. N. 101/2018  
PERIODO GIUGNO 2021 – GIUGNO 2024**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**CIG: 8781942FC8**

**Responsabile del procedimento: Dr.a Maria Carmela Vecchio**



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milanese.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milanese.mi.it)

## Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio del DPO - Data Protection Officer - del Comune di Novate Milanese ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 sul Trattamento dei Dati Personali delle persone fisiche.

## Art. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, il DPO dovrà assolvere i seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in relazione alla protezione dei dati e conservare la documentazione inerente tale attività di comunicazione o di consulenza;
- vigilare sulla corretta applicazione delle policy dell'ente in materia di privacy;
- attribuire le responsabilità ad altri soggetti che all'interno dell'ente operano su dati personali;
- vagliare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo, occupandosi, in particolare di verificare che i sistemi, sin dalla fase della loro progettazione rispettino la privacy (privacy by design), verificare la protezione di default di dati e sistemi (privacy by default), rilevare che venga garantita la sicurezza nei trattamenti dei dati;
- fornire agli interessati un riscontro circa i diritti previsti dal regolamento;
- garantire la conservazione dei documenti relativi ai trattamenti;
- tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile stesso;
- verificare il tracciamento delle violazioni dei dati personali e la loro comunicazione agli interessati;
- verificare che titolare o responsabile effettuino la valutazione dell'impatto delle attività sulla privacy e controllare che venga richiesta l'autorizzazione all'autorità quando occorre;
- cooperare con l'autorità di controllo e fungere da intermediario tra Titolare o Responsabile e Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate di attenuazione del rischio ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- controllare che siano rispettati eventuali provvedimenti o richieste espresse dal Garante;
- elaborare le procedure inerenti il trattamento dei dati per le varie attività dell'ente;
- sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milanese.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milanese.mi.it)

- nel periodo di durata dell'affidamento il D.P.O. è tenuto a 3 audit all'anno tesi ad evidenziare il rispetto delle procedure definite nelle varie aree ed attività, la chiarezza di ruoli e doveri, la corretta gestione di obiettivi e policy in materia di privacy ai fini degli adempimenti normativi oltre ad almeno 4 giornate di affiancamento del personale dipendente anche eventualmente in modalità da remoto nonché a n. 1 iniziativa formativa all'anno, eventualmente anche on line, a favore dei dipendenti comunali. L'attività sarà documentata in apposite relazioni successive agli audit e alle giornate di assistenza. Le relazioni saranno sottoposte al titolare del trattamento e al Dirigente responsabile del settore interessato.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti; tali vincoli non precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere lumi all'autorità di controllo. I dati di contatto del DPO sono pubblicati e comunicati alle pertinenti autorità di controllo affinché possa essere contattato sia dagli interessati che dalle citate autorità in modo facile e diretto.

Il DPO assicura la sua disponibilità ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati per le quali dovrà disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea. Dovrà, inoltre, essere raggiungibile tramite indirizzo dedicato di posta elettronica e numero telefonico dedicato.

## **Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

L'appalto avrà durata di tre anni decorrenti dal 26 giugno 2021 ovvero dalla data dell'atto di nomina a DPO, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente (entro un periodo massimo di sei mesi) qualora alla scadenza dell'incarico il Comune non abbia concluso la procedura per il nuovo affidamento.

L'affidamento, che non sarà tacitamente rinnovato, potrà essere prorogato - in accordo tra le parti ed alle medesime condizioni contrattuali - per la durata massima di un anno.

## **Art. 4 – VALORE DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo stimato dell'appalto, è pari ad € **12.000,00** (oltre IVA di legge ed eventuale cassa professionale), di cui:

€ **12.000,00** quale importo soggetto a ribasso,

€ **0,00**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il presente appalto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale e pertanto non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI e non sono previsti costi della manodopera né oneri di sicurezza.



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)

## **ART. 5 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

È facoltà dell'appaltatore avanzare richiesta debitamente motivata di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile.

## **ART. 6– DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È espressamente vietato il subappalto del servizio.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ed a condizione che il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera di invito per la gestione del servizio oggetto di appalto.

**ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.** L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione del servizio, nel pieno rispetto dei documenti contrattuali.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno in capo all'Appaltatore l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore provvede all'esecuzione dell'appalto con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di Legge richiesti dalla normativa vigente. L'Appaltatore risponde dell'esecuzione dei servizi affidati unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi.

L'Appaltatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

L'Appaltatore si obbliga alla piena osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi affidati il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparati-



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](http://contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)

vamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore, l'Ente committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente committente del certificato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori affidati, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

L'appaltatore deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio affidato sono in capo all'appaltatore così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio deve osservare gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novate Milanese, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 29 del 25/02/2021, per quanto compatibili.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con il personale comunale o con il pubblico.

L'appaltatore è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio del committente.

**ART. 8 - GARANZIE.** A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva co-



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)

munque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune garantito.

La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune in luogo dell'appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 11, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere contro di essa intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

L'appaltatore s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto di appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza il Comune deve essere considerato "terzo a tutti gli effetti".

**Le polizze assicurativa R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali:**

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 1.500.000 per sinistro;

- € 1.000.000 per danni a persone;

- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)

- € 2.000.000 per sinistro;

- € 1.500.000 per danni a persone;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Appaltatore né nei confronti del Comune né nei confronti dei terzi danneggiati.

L'appaltatore comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza.

Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di fine della manifestazione.

L'appaltatore deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

La stazione appaltante si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d'idoneità.

L'appaltatore s'impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l'intera durata dell'appalto e a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l'appaltatore dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.

## ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Comune di Novate Milanese provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 30 gg. data fattura, con le seguenti modalità:

- canone annuale, al termine di ciascun anno di svolgimento del servizio.

Nel caso in cui sia richiesta la prosecuzione dell'incarico per il tempo necessario all'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo DPO, per tale periodo sarà riconosciuto un compenso calcolato in dodicesimi.

La liquidazione delle competenze maturate avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione della contratto, il Comune trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)

agli enti previdenziali e assicurativi.

Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

## **ART. 11 – PENALI**

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

Verranno applicate penali, a mero titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune;
- 2) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato;
- 3) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'appaltatore, nell'esecuzione del servizio.

In relazione alla gravità dell'inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 15 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento.



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milanese.mi.it](http://contratti@comune.novate-milanese.mi.it)

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

## ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono cause di risoluzione, senza preavviso:

- la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- le ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità, per un importo superiore a € 2.000,00;
- la cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni;

Inoltre il Comune di Novate Milanese potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione notificata all'affidatario tramite PEC, nei seguenti casi:

- irreperibilità del DPO o interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata reintegrazione della cauzione entro i termini stabiliti;
- mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali, previa diffida scritta ad adempiere;
- violazione degli obblighi di riservatezza.

## ART. 13 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

## ART. 14 – RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Novate Milanese ha facoltà di risolvere di



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilane@legalmail.it](mailto:comune.novatemilane@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milane.se.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milane.se.mi.it)

diritto il contratto, senza pregiudizio dell'onere risarcitorio dei danni provocati all'Ente per effetto della condotta dell'appaltatore.

## ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali.

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 145/2013, il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale.

## ART. 16 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato prestazionale ;
- la proposta economica;
- la garanzia definitiva;
- la polizza assicurativa.

## ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

## ART. 17 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

## ART. 18 – CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.



# CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it)

Tel. 02/354731 – [contratti@comune.novate-milanese.mi.it](mailto:contratti@comune.novate-milanese.mi.it)

Per ogni controversia attinente all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.